



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
GENOVA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Via Garibaldi
Dlgs 152/06

Iscrizione N: GE001019/S

Prot. N° GE 17456 del 06/12/2006

IL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Visto l'articolo 212, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare, il comma 18 che disciplina l'iscrizione delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti alle procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 dello stesso decreto ed effettivamente avviati al riciclaggio e recupero;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare, l'articolo 6, comma 2, lettera c) e l'articolo 13, che disciplinano la procedura semplificata d'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;

Vista la comunicazione di inizio attività in data 30/10/2006 dell'impresa SA.EM. SNC DI TIMOSSO EMANUELE E VITALE SARA, con sede a SANT'OLCESE (GE), in VIA PIAN DEL MULINO, 83 registrata al numero di protocollo 16345/2006.

Verificato, che la comunicazione di inizio attività è conforme alle deliberazioni del Comitato Nazionale dell'Albo ed è corredata di tutta la documentazione dovuta e, pertanto, può essere disposta l'iscrizione dell'impresa all'Albo salva la verifica dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 212, comma 18, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 13, del decreto 28 aprile 1998, n. 406;

DISPONE CHE L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: SA.EM. SNC DI TIMOSSO EMANUELE E VITALE SARA
Con Sede a: SANT'OLCESE (GE)
Indirizzo: VIA PIAN DEL MULINO, 83
CAP: 16010
C. F.: 01544750993

E' ISCRITTA ALL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI COME SEGUE:

Art. 2

LEGALI RAPPRESENTANTI:

TIMOSSI EMANUELE - C.F. TMSMNL76A28D969V
Carica: SOCIO AMMINISTRATORE
Nato a: GENOVA (GE) **il:** 28/01/1976

GE001019/S C.F.: 01544750993



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
GENOVA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Via Garibaldi
Digs 152/06



ALBISIMATILE SARA - C.F. VTLSRA74T54D969D
Carica: **SOCIO AMMINISTRATORE**
Nato a: **GENOVA (GE)** il: **14/12/1974**

RESPONSABILI TECNICI:

MAGNANTE VITO EMANUELE - C.F. MGNVMN66M26I156Y
Nato a: **SAN SEVERINO MARCHE (MC)** il: **26/08/1966**
Abilitato per:

Categoria: **2 Classe: F**

Titolo di studio: **LAUREA IN GEOLOGIA**

Art. 3

Iscrizione Semplificata

Categoria: 2 Racc. e trasp. di rifiuti non peric. Indiv. ai sensi art. 33 del D.lgs. 5/2/1997, n.22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo

Classe Richiesta: F quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 T.
Inizio Validità: 09/11/2006 **Fine Validità:** 09/11/2011

Elenco mezzi:

Targa: CD698KF **Tipo:** AUTOCARRO
Limitazioni: NESSUNA

Rifiuti per i mezzi sopraindicati

- 05.08 spezzoni di cavo di rame ricoperto
[16.01.18][16.01.22][16.02.16][17.04.01][17.04.11]
- 05.16 apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi
[16.02.14][16.02.16][20.01.36]
- 05.20 gruppo cartuccia toner per stampante laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi
[03.18][16.02.16]

Art. 4

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

GE001019/S C.F.: 01544750993





CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
GENOVA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Via Garibaldi
Dlgs 152/06

durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia del provvedimento corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- 2) L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione.
- 3) L'idoneità tecnica dei mezzi, attestata da perizia giurata, deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste, e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
- 4) E' fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 5) I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni;
- 6) E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- 7) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;
- 8) L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti che sono sottoposti alla vigente disciplina ADR sul trasporto delle merci pericolose, devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
 - a) sui veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve essere apposta una targa di metallo di lato cm. 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 20, larga cm. 15 con larghezza del segno di cm. 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo di essere ben visibile;
 - b) sui colli utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere apposta un'etichetta inamovibile o un marchio a sfondo giallo aventi le misure di cm. 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm. 10, larga cm. 8, con larghezza del segno di cm. 1,5.
 I colori delle targhe, delle etichette e dei marchi devono essere indelebili e rispondenti alle caratteristiche cromatiche stabilite dalle norme UNI;
- 9) I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
- 10) In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi;
- 11) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e non esenta l'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si riferiscono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al

GE001019/S C.F.: 01544750993



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
GENOVA

Albo Nazionale Gestori Ambientali
-SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA-

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA
Via Garibaldi
Dlgs 152/06

Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00154 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SEGRETARIO
(DANIELE BAGON)

IL PRESIDENTE
(FELICE NEGRI)





C.F. 00796640100

**Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA**

istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di GENOVA

Piazza De Ferrari, 2

Dlgs 152/06



**Iscrizione N: GE01019
Il Presidente
della Sezione regionale della Liguria
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 02/12/2009 registrata al numero di protocollo 20782/2009

Vista la deliberazione della Sezione regionale della Liguria in data 15/01/2010 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi dell'impresa

SAEM S.N.C. DI TIMOSSÌ EMANUELE E VITALE SARA

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: SAEM S.N.C. DI TIMOSSÌ EMANUELE E VITALE SARA

Con Sede a: SANT'OLCESE (GE)

Indirizzo: VIA VESPUCCI 6

CAP: 16010

C. F.: 01544750993

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:

via: da VIA PIAN DEL MULINO 83 a VIA VESPUCCI 6

Art. 2

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

GENOVA, 18/01/2010

Il Segretario
- Daniele Bagon -

Il Presidente
- Felice Negri -

SAEM S.N.C. DI TIMOSSÌ EMANUELE E VITALE SARA

Numero Iscrizione GE01019

Prot. n.317/2010 del 18/01/2010

Provvedimento di Modifica

